



COMUNE DI CAMPOREALE
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 35 del Reg. Del 22-03-2023	Oggetto: Approvazione “Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute di giunta comunale”
----------------------------------	--

L'anno duemilaventitrè, il giorno VENTIDUE del mese di MARZO, alle ore 16:45 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei sigg.:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
CINO Dott. LUIGI	SINDACO	X	
LANFRANCA Dott.ssa FRANCESCA	VICE SINDACO	X	
CIACCIO NICOLA	ASSESSORE	X	
SANTORO Dott.ssa KATIUSCIA	ASSESSORE		X
PLAIA GAUDENZIA	ASSESSORE	X	

Partecipa alla seduta il Segretario comunale titolare dott.ssa Doriana Nastasi;

Assume la Presidenza il Sindaco – dott. Luigi Cino – il quale invita i componenti della Giunta Municipale all'esame della seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:

- **CHE** con D.S. n°03 dell'01 Febbraio 2023 il segretario comunale titolare, dott.ssa Nastasi, è stata nominata responsabile del II settore "Affari Generali" e l'istr. dir. com/te P.M. Remigio Candido, è stato nominato suo sostituto, nella qualità di responsabile del II settore, in qualsiasi caso di assenza o impedimento;

IL SINDACO PRO-TEMPORE DEL COMUNE DI CAMPOREALE

Visti:

- gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ai sensi dei quali: *"Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente (...) e i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente..."* e *"Il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare (...) per il funzionamento degli organi ..."*;
- il vigente Statuto comunale;
- l'articolo 73, comma 1, del D.L. n. 18/2020, che così dispone: *«Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;*
- l'articolo 3 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., rubricato "Uso della telematica", che dispone testualmente: *"1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e privati"*;

Considerato che anche le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) prevedono che le Pubbliche Amministrazioni *"nell'organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione. Inoltre, gli enti utilizzano, nei rapporti interni, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione"*;

Dato atto della potestà Regolamentare degli Enti Locali di disciplinare, anche in via ordinaria, le modalità telematiche di funzionamento dei propri organi, modalità esercitata prima, durante e dopo la fase emergenziale sanitaria, in ossequio alle norme ordinamentali su indicate del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Preso atto che il periodo emergenziale per il Covid-19 è cessato il 31 marzo 2022, come da D.L. 24 Marzo 2022, n. 24 *"Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza"* entrato in vigore il 25 marzo 2022, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 24 marzo 2022;

Ritenuto di doversi dotare di uno strumento regolamentare della materia di che trattasi, al fine di garantire una più fluida gestione delle sue sedute;

Vista la Circolare n. 33/2022 protocollo uscita 0010234 del 19.04.2022 del Ministero dell'interno - Dipartimenti per gli Affari Interni e Territoriali, **posta in allegato "A" alla presente delibera** che

si intende qui integralmente riportata e trascritta, con la quale il citato Ministero, a seguito di parere reso dall'Avvocatura dello Stato, rileva che: *“Alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio delle richiamate disposizioni l'Avvocatura Generale dello Stato conclude ritenendo che “gli Enti Locali possono, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza, in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse: criteri anche richiamati nell'art. 73 del D.L. n. 18/2020 succitato, come condizioni per il ricorso alle modalità non in presenza, che si ritiene valgano anche al di là del periodo emergenziale. A tal fine si ritiene necessaria l'adozione di u apposito regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 TUEL succitato (che tenga conto anche delle peculiarità dei diversi organi degli Enti locali), in quanto la possibilità di utilizzare la modalità di riunione in videoconferenza, in assenza di una specifica disciplina regolamentare, che ne preveda e disciplini l'impiego anche in via ordinaria era consentita e giustificata solo dalla disciplina normativa emergenziale, ora non più in vigore... ”:*

Visto lo schema di *“Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in modalità telematica”*, **posto in allegato “B” alla presente delibera** per farne parte integrante e sostanziale della stessa;

Dato atto che la presente delibera non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale e che pertanto non necessita del parere di regolarità contabile;

Accertata la propria competenza, nel rispetto dei principi previsti dallo Statuto, sulla base del potere di autoregolazione che ciascun organo collegiale possiede;

Visto:

- il D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisito l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. **La premessa** è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende qui interamente riportata e trascritta;
2. **Di prendere atto** della Circolare n. 33/2022, protocollo in uscita n. 0010234 del 19.04.2022 del Ministero dell'interno - Dipartimenti per gli Affari Interni e Territoriali, **posta in allegato “A” alla presente delibera**, che si intende qui integralmente riportata e trascritta;
3. **Di approvare** lo schema di *“Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in modalità telematica”*, **posto in allegato “B” alla presente delibera**, per farne parte integrante e sostanziale della stessa, composto da n. 7 (sette) articoli;
4. **Di pubblicare** il contenuto del presente provvedimento, unitamente al Regolamento di cui sopra, sul sito web dell'Ente, sezione *“Amministrazione Trasparente”*, nonché all'albo pretorio on line;
5. Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco

F.TO dott. Luigi Cino

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'articolo 53 della L. 8.6.1990 n. 142, così come recepito dalla L.R. 48/1991, integrato dall'articolo 12 della L.R. 30/2000 e 147 bis – comma I – del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Camporeale,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: F.TO ROSSA DOLIANA NASCASI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile.

Camporeale,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: F.TO RAG. ANTONELLA LI PARI



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta del Sindaco;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi di legge;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

CON VOTI UNANIMI favorevoli palesemente espressi, nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, la superiore proposta di deliberazione che qui si intende riportata e trascritta.

DI AUTORIZZARE il Sindaco per la relativa sottoscrizione e per lo svolgimento degli adempimenti di attuazione del protocollo.

DI RENDERE il presente atto, con successiva votazione unanime palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n°267/2000 e s.m.i., stante l'urgenza di provvedere in merito.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi di legge.



COMUNE DI CAMPOREALE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA DELLE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE



Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 35 del 22-03-2023

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica ed in collegamento in videoconferenza, delle riunioni della Giunta Comunale del Comune di Camporeale.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite "sedute in modalità telematica" le riunioni della Giunta comunale, che si svolgono con le seguenti modalità alternative:

- a) modalità mista: uno o più componenti, ivi compreso il Segretario comunale, collegato/i in videoconferenza, che partecipano ai lavori dell'organo collegiale anche a distanza, in collegamento telematico (videoconferenza) da luoghi diversi, anche differenti tra loro, rispetto al Palazzo comunale;
- b) modalità digitale: lo svolgimento della seduta dell'organo collegiale avvengono esclusivamente attraverso l'uso di sistemi di comunicazione elettronica.

2. Per "videoconferenza" si intende l'utilizzo di strumenti e di soluzioni per il collegamento a distanza tra i membri dell'organo collegiale mediante sistemi e tecnologie di comunicazione elettronica, al fine di facilitare l'attività amministrativa degli organi e di favorire l'economicità e l'efficienza dell'azione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi.

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni della Giunta Comunale, nelle ipotesi di cui all'art. 2 comma 1, presuppone la disponibilità di tecnologie dell'informazione e della comunicazione idonee a garantire:

- la segretezza della seduta;
- la tracciabilità dell'utenza e l'identificazione dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri, che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- la visione degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;
- la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale o di sistemi di comunicazione elettronica per la condivisione di informazioni e dati.

Art. 4 - Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La giunta è convocata dal Sindaco, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Sindaco, anche mediante sistemi di comunicazione analogica o di comunicazione elettronica o anche di messaggistica elettronica istantanea.

2. La presenza dei componenti della Giunta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità previste nel presente regolamento. La seduta di Giunta comunale in modalità telematica avviene esclusivamente tra Sindaco, Assessori e Segretario comunale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, ed eventuali Responsabili di Posizioni organizzative se necessario, in seduta segreta senza forme di pubblicità.


3. Per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, il Sindaco si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale, che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati e delle informazioni e la segretezza della seduta e delle informazioni.

4. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità previsti dalla normativa vigente in materia e dallo Statuto comunale. Il Segretario comunale attesta la presenza dei componenti mediante appello nominale, compreso il momento del voto, espresso in forma palese, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000.
5. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese e nominativamente. Al termine della votazione il Sindaco dichiara l'esito, che viene riportato nel verbale di seduta a cura del Segretario comunale.
6. È consentito collegarsi alla seduta in videoconferenza da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.
7. La seduta di Giunta svolta con la modalità telematica si intende svolta presso il Palazzo municipale.
8. Il Sindaco e il Segretario comunale possono prendere parte alla seduta della Giunta comunale collegati in videoconferenza da una sede diversa rispetto al Palazzo comunale.
9. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario comunale verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, dei componenti che partecipano a distanza.
10. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta, se il numero legale è garantito. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere sospesa e/o rinviata. In tal caso restano valide le eventuali deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.


Art. 5 - Rinvio.

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme vigenti in materia e alle disposizioni dello Statuto comunale.

Art. 6 - Disposizioni finali.

1. Il presente Regolamento di autorganizzazione entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.
- 





Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to dott. Luigi Cino

L'ASSESSORE ANZIANO
FRANCESCO SAUDONZA PLATA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Dorian Nastasi

COPIA CONFORME IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla Residenza Municipale, li 24-03-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

su conforme attestazione del Messo comunale, che copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal _____, come prescritto dall'art. 11 della L.R. 03/12/1991, n° 44.

IL MESSO COMUNALE

- è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari, con nota n° _____ del _____, come prescritto dall'art. 15, comma 4, della L.R. n° 44/91, nel testo sostituito dall'art. 4 della L.R. n° 23/97, trattandosi di materia di cui al comma 3° della citata norma;

Camporeale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-03-2023 :

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio a controllo (art.12, comma 1°, della L.R. n° 44/91);

perché dichiarata immediatamente esecutiva, ex art.12, comma 2°, della L.R. 02/12/1991, n° 44;

Camporeale, li 24-03-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA PUBBLICATA, AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L.R. N°22/2008 COME MODIFICATO DALL'ART.12 COMMA 24 E INTEGRATO DALL'ART.13, COMMA 5 DELLA L.R. N°13 DEL 25 MAGGIO 2022, IN DATA _____

CAMPOREALE, LI' _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE